



Alle spalle l'inferriata del carcere.

La pioggia accompagna le lacrime di tanti anni di galera
e passi di un futuro atteso e temuto.

Una colomba, che deve spiccare il volo. Come me.

Nelle mie mani per poter

non soli

stendere le ali e

vivere

la nuova libertà.

La tua firma, quella vera, è nei tatuaggi sulle dita

Grazie Gianfranco per il disegno, per il tempo in cella che mi hai dedicato

Le parole qui sopra sono le tue... messe giù da me

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

Dipartimento di
Scienze umane e sociali

Corso di laurea in
Scienze dell'educazione

Classe n. 25-270

Rieducazione: obsolescenza e in traducibilità del lemma costituzionale

Candidato:
David Maria
Riboldi

Relatore:
Chiar.mo Prof.
Ivo Lizzola

Matricola n. 1054244

Anno Accademico
2023/2024

Introduzione

“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.

Così recita la Costituzione al comma 3 dell’art.27, definendo come ‘rieducativa’ la finalità delle sanzioni penali per gli autori di reato. Avrebbero potuto dire diversamente i padri costituenti? Certo. Avrebbero potuto determinare come ‘retributiva’ la pena comminata alla condanna, quale afflizione dovuta in seguito al danno arrecato con la commissione dell’illecito. Avrebbero potuto dirne la qualità deterrente e dunque, in questa visione, educativo-preventiva per l’intera popolazione. Ma hanno fatto una scelta di campo, che tuttavia appare forse più chiara in quel che lascia da parte, rispetto a quanto indica. Se infatti risulta evidente che l’aspetto ‘punitivo’ sia messo in secondo piano, il termine ‘rieducazione’ non sembra godere di grande successo nel suo utilizzo normativo susseguente. Tantomeno nelle diverse discipline umane chiamate a contornare il senso per renderlo ‘praticabile’.

Non a caso, l’Ordinamento Penitenziario, promulgato a quasi trent’anni di distanza dalla Costituzione, sente il bisogno di tradurre in “Reinserimento sociale” quanto, evidentemente, non risultava ‘evidente’ nel suo contenuto. La nuova vulgata appare di una prensilità intellettuale più apprezzabile, ma offre una nuova dimensione di senso al lemma costituzionale. Per altro curiosa, visto che l’esecuzione delle pene accade con un vero e proprio isolamento sociale ‘intramurario’. E se l’intendimento dei padri costituenti non fosse stato limitato all’aspetto risocializzante della pena? E se la ‘rieducazione’ celasse un necessario lavoro interiore di apprezzamento dei valori pre-legislativi, fondanti il nostro codice normativo? E se stessimo smarrendo dei tratti qualificanti l’esecuzione penale, anche perché allusi da un lemma che oggi suona obsoleto e non facilmente traducibile?

Certo, se gli Istituti Penitenziari in Italia non avessero un tasso di sovraffollamento tra i più alti dell’Unione Europea; se avessero percorsi formativi e professionalizzanti tali da non assicurare una recidiva di reato superiore al 50% (e siamo al 70%); se l’Italia non avesse ricevuto dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 2.466 condanne per le sue

carceri¹, di cui 9 per tortura e 33 per trattamenti inumani e degradanti; se insomma ‘funzionassero bene’, non ci porremmo le domande che innervano questo studio.

La ricerca nasce dalla quotidianità dello scrivente, cappellano presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio. La possibilità di un percorso di studi mi ha portato a indagare la realtà carceraria dal punto di vista pedagogico, cercandone tracce inevitabilmente anche nel mondo del diritto. Trovando una curiosa discrasia: il dettato costituzionale chiama esplicitamente in causa le scienze dell’educazione, senza che queste siano riuscite a corrispondervi, tracciando contenuti per provvedimenti normativi e conseguenti determinazioni di bilancio (gli educatori nelle carceri sono previsti in quota minimale rispetto agli addetti alla sicurezza, per altro neanche mai in pieno organico e senza neanche avere necessariamente il titolo di studio pertinente). Forse nel ’48 le scienze umanistiche in genere erano ancora acerbe, nel loro statuto epistemologico. Forse il termine ‘rieducazione’ già allora risultava non sufficientemente capace di dirne la portata che oggi, forse, nutriti da discipline decisamente irrobustite, sentiremmo di dargli.

Quanto segue aprirebbe percorsi di studio molto ampi per lo spettro di domande che apre e le discipline che coinvolge. Provando a restringere il campo di indagine, formulerei così le domande cui cercare di dare risposta: il termine ‘rieducazione’ compare nell’odierna letteratura delle scienze dell’educazione? Può essere tradotto con reinserimento sociale? Esiste oggi una locuzione capace di irradiarne le dimensioni di senso in modo esauriente?

Le domande indicano già una traccia di risposta, per quanto alla terza domanda potremmo non arrivare ad averne una. Le premesse sono sempre promesse. Vediamo ora di passare dal tono introduttorio allo studio vero e proprio.

¹ Ermes Antonucci, *Le carceri italiane sono più incivili di quelle ungheresi. Salis ci pensi bene prima di tornare in Italia*, Il Foglio, 29.03.2024. Consultato online il 15.05.24 a questo link: <https://www.ilfoglio.it/giustizia/2024/03/29/news/le-carceri-italiane-sono-piu-incivili-di-quelle-ungheresi-a-salis-conviene-restare-a-budapest-6385355/>

Il termine ‘rieducazione’ compare nell’odierna letteratura delle scienze dell’educazione?

LA MANUALISTICA

La domanda pone già una risposta in chiave euristica, che conviene anticipare: il termine ‘rieducazione’ non compare nei manuali e nei trattati di scienze dell’educazione degli ultimi trent’anni. Ve n’è traccia solo nei testi specificamente dedicati alla detenzione. Per altro i labili ‘confini epistemologici’ tra scienze dell’educazione, pedagogia e formazione² invitano a cercare nella letteratura pertinente a queste discipline.

In nota un elenco di testi consultati: il dato della ricerca è la semplice assenza del lemma costituzionale, nostro oggetto di studio³.

L’analisi non ha certo la pretesa di essere esaustiva della manualistica e della saggistica in merito all’educare nel panorama italiano degli ultimi trent’anni. Tuttavia la consultazione dei volumi nella biblioteca dell’università porta all’evidente assenza del tema. Della parola stessa. Non un titolo in nessuno dei sommari. Non un paragrafo, un capitolo. Non degno di una trattazione nei volumi più organici sul tema dell’educazione. Si trova traccia di innumerevoli accostamenti lessicali: educazione e marginalità; educazione ed educabilità; educazione e politica; educazione come personalizzazione, come relazione, come integralità. E via dicendo. Ma la ‘rieducazione’ non titola alcun paragrafo in nessuno dei testi sopra elencati. Quantomeno induttivamente ci è possibile affermare che il lemma ‘rieducazione’ sembra non comparire nei trattati che avrebbero

² “[...] quali sono, dunque, i contenuti, i prodotti, gli oggetti che contraddistinguono l’«educazione», la formazione e l’istruzione? [...] C’è qualche relazione che li lega, oppure non le hanno, perché si riferiscono a realtà indipendenti, tra loro parallele?” in Bertagna G., *Dall’educazione alla pedagogia. Avvio al lessico pedagogico e alla teoria dell’educazione*, La Scuola 2010, pag. 21. La domanda innerva una riflessione la cui necessità rende evidente quanto affermato. Similmente in Bertagna G. (ed.), *Educazione e formazione. Sinonimie, analogie, differenze*, Studium 2018, pag. 16-17 e l’intera introduzione del prof. Bertagna.

³ AA.VV., *Processi educativi e progettualità pedagogica*, Tirrenia Stampatori 1999; Pellerey M., *Educare. Manuale di pedagogia come scienza pratico-progettuale*, LAS 1999; Chiosso G. (ed.), *Elementi di pedagogia*, Editrice La Scuola 2002; Orefice P., *Pedagogia*, Editori riuniti 2006; Agosti A. a cura di, *La formazione. Interpretazioni pedagogiche e indicazioni operative*, FrancoAngeli 2006; Bertagna G., *Dall’educazione alla pedagogia. Avvio al lessico pedagogico e alla teoria dell’educazione*, La Scuola 2010; Mari G – Minchiello G. – Xodo C., *Pedagogia generale per l’insegnamento nel corso di laurea in scienze dell’educazione*, Editrice La Scuola 2014; Gennari M., *Trattato di pedagogia generale*, Bompiani 2018; Bertagna G. (ed.), *Educazione e formazione. Sinonimie, analogie, differenze*, Studium 2018; Felini D., *Teoria dell’educazione. Un’introduzione*, Carocci editore 2020

competenza a disquisirne. E nessuno studente universitario incontra questo tema affrontando la manualistica.

DIZIONARI ED ENCICLOPEDIE

Il termine è assente nella poderosa *Enciclopedia pedagogica* di Laeng⁴: opera di 6 volumi con voci onomastiche e concettuali. Come mai un'opera editoriale così imponente sul mondo educativo non contempla, tra i suoi 3.500 lemmi (!), la 'rieducazione'?

Nel *Dizionario di Scienze dell'Educazione*⁵ la voce 'rieducazione' è presente come rimando alla parola 'recupero', che dopo un'introduzione titola il primo capoverso: "Recupero e rieducazione". Il terzo capoverso titola: "Interventi alternativi al carcere". Ci siamo. Eppure il tono della disamina precisa il campo di indagine come segue [corsivo mio]: "Nel contesto sociale si parla anche di rieducazione intendendo tutta una serie di interventi ritenuti necessari per riportare il soggetto a riappropriarsi del suo *itinerario di crescita* in modo più adeguato. *Abitualmente quindi si fa riferimento soprattutto a un soggetto in età evolutiva*, che sta adottando comportamenti non in sintonia con le norme vigenti nel suo contesto sociale e che quindi deve imparare a comportarsi in modo diverso da come, abitualmente o sporadicamente ma in modo compromettente, fa"⁶. Dunque il dizionario della Pontificia Università Salesiana non nega l'esistenza della parola e del suo contenuto, che precisa senza fare riferimento alla Costituzione o prettamente nel contesto del penale. Tuttavia lo contorna nell'ambito evolutivo: in itinerari di crescita volti a persone non ancora adulte, ma in formazione. Più avanti cita infatti le "Case di rieducazione" che erano luoghi destinati a minori. Questo richiamo, dal punto di vista della ricostruzione storica dell'uso del lemma in questione, è tutt'altro che secondario. Che sia uno dei referenti semantici diretti dei padri costituenti?

Smarginando fuori dalla letteratura propriamente pedagogica, troviamo ricorrenza del termine nel Dizionario di Psicologia di Galimberti⁷. Recita così: "Il concetto, che ha la stessa estensione di significato di «educazione», si riferisce a tutti quei processi di addestramento e di riabilitazione svolti nei confronti di soggetti handicappati, disadattati,

⁴ Laeng M. (a cura di), *Enciclopedia pedagogica*, La Scuola 1998 (7 vol.)

⁵ Prelezo J.M. - Malizia G. - Nanni C. (edd.), *Dizionario di Scienze dell'Educazione*. 2° edizione riveduta e corretta, LAS 2008

⁶ *Ibid.*, pag 984

⁷ Galimberti U., *Dizionario di Psicologia*, UTET 1992

disturbati, tossicomani, allo scopo di riportarli a un livello di aggiustamento sociale e di formazione personale in cui possano esprimere al livello più alto le loro competenze e capacità”⁸. Non si parla del carcere e delle persone in esecuzione penale.

Andando poi alla madre di tutte le enciclopedie, la Treccani, troviamo un altro dato interessante. Nella prima edizione, la voce non c’è. Nell’appendice del 1949-1960 sì. Ricepirà il dato costituzionale del ’48? No: il riferimento in merito alla finalità della pena dell’art.27 è assente, ma vi è una traccia semantica forse identificativa della cultura del tempo. Recita così: “S’intende quel complesso di attività educative che mirano a riportare, quanto è possibile, a condizioni normali di sviluppo e di formazione morale soggetti che da carenza o difetti gravi d’educazione, da influenze nocive dell’ambiente ecc. si presentino moralmente compromessi e socialmente inadatti o pericolosi”. La rieducazione come un recupero per chi abbia avuto “carenza o difetti gravi d’educazione”. Sembra questa una lettura promettente, nel recupero del contesto culturale di riferimento dei costituenti. Lo riprenderemo più avanti.

GOOGLANDO ‘RIEDUCAZIONE’

Le ricerche online sono entrate a pieno titolo nelle risorse cui attingere anche per lavori accademici. L’Intelligenza Artificiale sembra le farà crescere in modo esponenziale. I limiti di questo ambito sono dettati dalla mutevolezza delle fonti, citate le quali potrebbero aver subito modifiche e dalla personalizzazione cui i motori di ricerca, legati a un account, destinano i risultati⁹. La ricerca è promettente, in ogni caso, perché google, il motore di ricerca maggiormente usato al mondo (tanto da avere suscitato la genesi del conio ‘googlare’) indicizza i risultati delle ricerche a partire dal numero di click fatti sui siti dati come risultato. Per cui, più alla ricerca di una parola gli utenti cliccheranno un certo sito, più quel sito salirà di visibilità nelle successive ricerche. Quindi googlare è utile per aver traccia dei collegamenti – mentali, prima che telematici – che fanno digitare una parola o un’altra. In buona sostanza: cosa cercano le persone oggi quando cercano il contenuto della parola ‘rieducazione’ su google?

Le prime voci a uscire sono da dizionari. Il dizionario Oxford Languages, prima voce perché integrata in google, a seguire la Treccani, indi il dizionario del Corriere della Sera.

⁸ *Ibid.*, pag. 816.

⁹ Ho condotto la ricerca il 15.05.24, da più account, ottenendo le medesime visualizzazioni

Tutti e tre contemplano due risposte: una in ambito pedagogico-giuridico, una in ambito sanitario: la rieducazione morale (così l'Oxford) di soggetti, specialmente minorenni, affetti da gravi carenze di educazione; la rieducazione come il ripristino della funzionalità di organi o apparati del corpo, compromessa da qualsivoglia situazione traumatica.

Scorrendo la lista dei siti compare la definizione da Brocardi.it, sito di giuristi, che declina il tema secondo la Costituzione e quanto concerne il nostro studio. Compare la voce 'rieducare' ancora della Treccani, che richiama quanto già sappiamo. Sui 55 link riportati nella prima schermata di visualizzazioni, 9 sono tematizzati sulla rieducazione dei condannati: tutti gli altri sono su trattamenti sanitari, per lo più fisioterapici, quali la rieducazione posturale o motoria. Anzi, il 'suggerimento di completamento' che google offre quando si prova a digitare 'rieducazione' è proprio 'motoria'. Quindi l'85% delle persone quando cerca il lemma 'rieducazione' non ha in mente il carcere, ma una palestra dove fare fisioterapia a qualche arto dolente. In ogni caso, i primi tre dizionari riportati parlano espressamente di attività rivolta 'specialmente' a minorenni. Non esclusivamente, ma specialmente.

In conclusione, dobbiamo rilevare che la letteratura delle scienze dell'educazione non contempla la 'rieducazione' come un lemma che gli appartenga. Unica eccezione il Dizionario della Pontifica Università Salesiana. Le altre poche altre citazioni eludono il contesto penale, cui inferisce l'art. 27 della Costituzione. Le ricerche online sembrano dire che la parola offra altri 'link mentali' alle persone oggi e, in ogni caso, riguarderebbe azioni per minorenni. Come mai? Proviamo cercare qualche risposta a partire da una domanda, che chiamerà a sé l'etimologia e la storia della pedagogia.

IL PERCHÉ DELL'ASSENZA: MA L'EDUCAZIONE NON È 'COSA DA BAMBINI'?

L'etimologia di 'pedagogia'

La forma, volutamente infantile della domanda, chiede risposte tutt'altro che infantili. Si è già accennato a una sorta di omeostasi semantica ed epistemologica dei termini 'educazione', 'formazione' e 'pedagogia'. E proprio in quest'ottica, il portato etimologico di 'pedagogia' afferisce *tout-court* al mondo dell'infanzia: dal greco 'pais', fanciullo. Le già citate 'Case di rieducazione' erano luoghi destinati a minori. Il bisogno di 'ri-educare' sembra essere, secondo la Treccani, un'esigenza che nasce da gravi mancanze nell'educazione ricevuta. Presumibilmente nell'età dello sviluppo. "Tutto quanto sopra

discusso è dominio della pedagogia e di una pedagogia per gli adulti o è tempo che essa lasci spazio ad una ‘andragogia’ di nuovo conio, ma forse di lontana sostanza?”¹⁰. La domanda allude alla questione etimologica, che Mariani, da cui la citazione, risolve in una questione formale: la ‘sostanza’ sta in una nuova concezione dell’educazione come stimolazione all’apprendimento che accompagni l’intera esistenza in ogni sua fase. Interessante però che il tracciato culturale dell’etimo non sia passato inosservato e che alcuni studiosi abbiano sentito il bisogno di dare un nuovo nome a quanto era inevitabilmente avvertito come unicamente destinabile ai fanciulli e agli adolescenti¹¹. A noi non preme addentrarci in tutto ciò, ma registrare un tratto che, se oggi è oggetto di discussione e nuove teorie, nel 1948 era pacifico: l’educazione ha come termine *ad quem* la persona in età evolutiva.

La storia della pedagogia

Vale la pena però provare a riprendere la domanda, guardandola dalla prospettiva della storia della pedagogia. La visione attuale delle scienze dell’educazione non guarda più all’apprendimento come a un tempo chiuso nell’età della fanciullezza e adolescenza: esso abbraccia l’intero arco esistenziale¹². Se interroghiamo però gli storici della pedagogia, scopriremo che questo sguardo è nato quasi vent’anni dopo la scrittura della Costituzione. Precisamente la nascita del tema della cosiddetta ‘educazione permanente’ viene fatto risalire alla Conferenza di Montreal dell’UNESCO nel 1960 sull’educazione degli adulti¹³. Viene poi cristallizzata nel 1966 alla XIV Conferenza generale dell’UNESCO

¹⁰ Mariani A.M., *Diventare adulti. Formazione e nuovi modelli per contrastare la scomparsa dell’adulto*, Unicopli 2014, pag. 114.

¹¹ Recenti studi proprio sull’educazione in carcere riprendono la terminologia ‘andragogia’ e i suoi costrutti teorici: Bezzi R. e Oggioni F. (a cura di), *Educazione in carcere. Sguardi sulla complessità*, FrancoAngeli 2021, pag. 37-39.

¹² Si veda tutto il capitolo della *Life-long learning* e della *Life-long Education*. Si veda Mariani A.M., *Diventare adulti. Formazione e nuovi modelli per contrastare la scomparsa dell’adulto*, Unicopli 2014, pag. 95-96.

¹³ “Che l’educazione permanente sia nata a Montreal [...] è un fatto indubbio”: Lorenzetto A., *Lineamenti storici e teorici dell’educazione permanente*, Ed. Studium 1976, pag. 74. Tra l’altro la ricezione in Italia appare immediata, visto che la pubblicazione della Lorenzetto è del 1976, eppure scrive la Mariani nel 2014: “È solo di recente che il concetto e i termini legati all’educazione degli adulti hanno riscosso attenzione e studi utili a definirne sistematicamente le linee teoriche di elaborazione e i campi pratici di applicazione. [...] Non da molto tempo l’educazione degli adulti ha trovato insegnamento accademico sistematico”. Mariani A.M., *Diventare adulti. Formazione e nuovi modelli per contrastare la scomparsa dell’adulto*, Unicopli 2014. Per quanto il tema dell’educazione degli adulti faccia la sua comparsa sulla scena pubblica nel 1949 alla prima conferenza mondiale dell’UNESCO, gli storici, come riportato, attribuiscono a quella di Montreal del ’60 la vera genesi del tema, che nel 2014 risulta ancora acerba nel panorama dell’insegnamento universitario.

con queste parole: “Tradizionalmente l’educazione non poteva essere se non in un periodo limitato dell’esistenza: quello dell’infanzia e dell’adolescenza. Ora essa tende a divenire un processo permanente che si svolge durante tutta la vita dell’uomo: solo così l’educazione può rispondere ai bisogni degli individui e della società”¹⁴. Ora, a noi preme unicamente raccogliere dalla storia della pedagogia che l’applicazione agli adulti della parola educazione è successiva al 1948. Quantomeno in un’accezione scientificamente accettabile e universalmente riconosciuta. Anche perché i target delle Conferenze dell’UNESCO sull’educazione degli adulti erano l’alfabetizzazione e la democrazia, intesi come servizio dei paesi civilizzati a quelli in via di sviluppo. Non certo la riduzione del danno, il contenimento o la risocializzazione del condannato.

Il campo di lavoro dell’educazione era dunque inteso come meramente ristretto all’età evolutiva. La rieducazione era vocabolo usato per le case per minori. Perché allora fu quella la parola usata nel definire la finalità delle sanzioni penali anche e soprattutto di persone adulte? Dobbiamo ora sfiorare nel campo del diritto, pur nella consapevolezza di non averne competenze, e nell’affascinante storia dell’Assemblea Costituente e delle sue discussioni interne.

Il termine ‘rieducazione’ può essere riletto come ‘reinserimento sociale’?

IL LEMMA NEL SUO CONTESTO GENETICO: LA COSTITUENTE E LE FINALITÀ DELLA PENA

Nell’introduzione abbiamo anticipato come il percorso avviato dall’art. 27 della Costituzione abbisognerà di una vera e propria traduzione, quando il linguaggio normativo tenterà di declinarne il senso, per renderlo disciplinabile. L’Ordinamento Penitenziario, ossia il codice legislativo che determina l’esecuzione penale, promulgato nel 1975, sentirà l’esigenza di tradurlo. Questo è già un dato di cui rendere ragione. Venendo al contenuto, scrive Di Natale: “Nello stesso articolo, al comma 2 [Nota mia: dell’Ordinamento Penitenziario, art. 1], si precisa il contenuto specifico del concetto di rieducazione: «Nei confronti dei condannati e degli internati dev’essere attuato un

¹⁴ Citato in Lorenzetto A., *Verso un ecosistema educativo. Società/Ambiente/Progetto*, Ed. Studium 1988, pag. 317.

trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno al reinserimento sociale degli stessi»; rieducare dunque significa *tout court* risocializzare”¹⁵. Così stigmatizza anche il giudice Bortolato: “Oggi comunque la Costituzione usa la parola rieducazione in termini di reinserimento nella società”¹⁶. Di qui la domanda che titola il capitolo e ci chiede di provare a entrare nella mente dei padri costituenti: il termine ‘rieducazione’ può essere ri-espresso come ‘reinserimento sociale’?

Provando a entrare in punta di piedi in un terreno la cui competenza esula dal presente corso di studi, vorrei anzitutto chiedermi: i padri costituenti, definendo come rieducativa la finalità delle pene quali altre possibilità hanno consapevolmente scartato? E quale contenuto di senso hanno indicato?

Rifacendoci ai recenti studi di Miravalle, le finalità delle pene sono riassumibili in quattro: retributiva, preventiva, incapacitativa e rieducativa¹⁷. Dal punto di vista della storia del diritto penale e della criminologia, le prime due sono considerate della cosiddetta ‘Scuola classica’, facenti capo a Jeremy Bentham e Cesare Beccaria; le altre due della ‘Scuola positivista’, ispirate a Cesare Lombroso ed Enrico Ferri. “È appena il caso di ricordare che, nel periodo in cui si svolgono i lavori della Costituente, il dibattito sulle funzioni della pena fondamentalmente ruota ancora intorno ai contrapposti postulati della Scuola classica e della Scuola positiva”: così Fiandaca nel suo poderoso commento al comma 3° e 4° della Costituzione¹⁸. Per semplificare, le teorie della Scuola classica avrebbero per oggetto il reato commesso, mentre quelle della Scuola positivista l'autore del reato, ossia la persona. Le prime sarebbero più rivolte al passato (*quia peccatum est*), le seconde al futuro (*ne peccetur*)¹⁹.

¹⁵ P. Di Natale, *I non luoghi dell'educazione. Carcere e ospedale tra storia e ricerca*, Pensa Editore 2005, pag. 126.

¹⁶ M. Bortolato, E. Vigna, *Vendetta pubblica. Il carcere in Italia*, Editori Laterza 2020, pag. 27.

¹⁷ Miravalle M., *Genesi, evoluzione e crisi della funzione rieducativa della pena*, in Bezzi R. e Oggioni F. (a cura di), *Educazione in carcere. Sguardi sulla complessità*, FrancoAngeli 2021, pag. 81-96. Meriterebbe di essere aggiunta la finalità ‘riparativa’, per quanto indubbiamente più recente come acquisizione culturale.

¹⁸ G. Fiandaca, *Art 27 3° e 4° comma*, in Branca G. (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Ed. Zanichelli, 1991, pag. 225.

¹⁹ “Prudens non praeterita, sed futura intuebitur (nam, ut Plato ait: nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur; revocari enim praeterita non possunt, futura prohibentur)”: Seneca, *de ira*, I, 19 in P. Di Natale, *I non luoghi dell'educazione. Carcere e ospedale tra storia e ricerca*, Pensa Editore 2005, pag. 95.

La funzione retributiva qualifica la pena come l'afflizione necessaria a ripagare il male commesso infrangendo la legge. La funzione preventiva o deterrente attribuisce alla pena il compito di agire sul soggetto (special-preventiva) o sull'intera società (general-preventiva), perché lo svantaggio generato dalla punizione induca a non compiere il fatto sanzionabile o a non recidivarlo, qualora compiuto. La funzione incapacitativa, in nome della difesa sociale, riconosce nella pena inflitta la capacità di neutralizzare la pericolosità sociale di un individuo con mezzi preventivi, repressivi o eliminativi. La funzione rieducativa determina la pena come rivolta al recupero del reo, finalizzandone un beneficio per l'autore di reato e per la società intera.

La formulazione finale del comma 3° dell'art. 27 della Costituzione dice: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".

Sembra dunque che l'Assemblea Costituente abbia accantonato le funzioni retributiva, preventiva e incapacitativa delle pene, in favore di quella rieducativa. Una determinazione che potrebbe apparire allo sguardo odierno come la più capace di rispettare il valore della persona autrice di reato, facendosi carico dell'onere di provare a smuoverne la volontà verso un cambiamento di vita: 'tendere alla rieducazione'. Ma fu davvero una scelta 'esclusiva' quella sulla rieducazione?

La lettura dei lavori preparatori della Costituente invita ad avere cautela: il tema fu discusso e la formulazione del comma venne cambiata rispetto alla prima edizione proposta, antepoendo l'umanità delle pene (che tali restano) alla loro finalità rieducativa. La prima proposta infatti era scritta così: "Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità"²⁰. L'inversione dei fraseggi avvenne a seguito di dialoghi, che non misero in discussione la finalità rieducativa ma vollero arginarne l'unicità e delle possibili derive ideologiche.

Ora, l'ermeneutica insegna la necessità di leggere il testo nel suo contesto storico relativizzando ed esplicitando i propri pregiudizi, ossia il proprio contesto culturale e le proprie domande²¹. Il peso significativo che si potrebbe attribuire oggi alla rieducazione,

²⁰ *Ibidem*.

²¹ Come insegna Gadamer nel suo 'Verità e metodo', "ci sono pregiudizi legittimi", la cui legittimazione è data dalla struttura ontologica del comprendere, di cui i pregiudizi sono ineludibile chiave euristica, e dalla

quale antidoto alle derive vendicative della finalità retributiva della pena è un pregiudizio da esplicitare. È quanto appartiene allo scrivente e all'approccio 'umanistico' ai temi dell'esecuzione penale nonché alla percezione dolente dei suoi fallimenti²². Nel 1948 però il *sitz im leben*, direbbero gli esegeti, era diverso. L'accento quasi esclusivo sulla finalità rieducativa venne avvertito da "prestigiosi studiosi (Bellavista, Bettiol, Leone e Moro), in gran parte democristiani"²³ come un "voler orientare la legislazione penale italiana in modo conforme ai postulati della scuola positiva"²⁴. Il che avrebbe rischiato di compromettere la neutralità politica della Costituzione, scegliendo una scuola sull'altra ed esponendo il testo a un'ulteriore domanda, per loro forse drammatica: chi è il soggetto atto a educare o a rieducare? Lo Stato? E in base a quale ordine valoriale? Il timore dell'avverarsi dello stato etico di hegeliana memoria, che i totalitarismi avevano reso tangibile, era probabilmente uno spettro assolutamente presente alla memoria dei costituenti. Come ricorda Bortolato, "i costituenti erano stati in molti casi detenuti [...] negli anni del fascismo"²⁵. La Wirkungeschichte del vocabolo 'rieducazione' chiede allora di tornare indietro nel tempo, connetterci all'orizzonte culturale dei costituenti e aggiungere un tassello comprensivo: non solo era intesa quale azione da rivolgere a persone in età evolutiva, ma, nel linguaggio del positivismo giuridico assumeva un significato utilitaristico, avvertito come potenzialmente lesivo della sacralità della persona (fine, mai strumento, come icasticamente scritto da Kant) e dell'inviolabilità della coscienza. "Paradigmatica in questo senso la posizione di Bettiol, il quale sin da questo periodo [Nota mia: 1951, a Costituzione promulgata] scende in campo per denunciare i risvolti ambigui e le possibili torsioni autoritarie dell'ideologia rieducativa e rivendicare, per contro, con vigore il diritto del singolo alla libertà di coscienza. Di qui

loro formale esternazione, che li espone alla loro fallibilità. Dichiarando le mie precomprensioni, evito la fallacia illuministica del "pregiudizio contro i pregiudizi" e mi espongo a campo aperto al confronto sui dati. Cit. da H.G. Gadamer, *Verità e metodo*, Bompiani 1983, pag. 325.

²² Una recente ricerca del CNEL attesta che la recidiva di reato, in assenza di attività lavorative nel tempo della carcerazione, si attesta al 70%: *Osservazioni e proposte per l'istituzione presso il CNEL del Segretariato Permanente per l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale*, 19.03.2024, consultabile online qui: <https://www.cnel.it/Chi-Siamo/XI-Consiliatura/Progetti-e-Iniziative-XI-Consiliatura/Recidiva-zero-Studio-formazione-e-lavoro-in-carcere-dalle-esperienze-progettuali-alle-azioni-di-sistema> - ricerca del 15.05.24

²³ *Ibidem*.

²⁴ Così si esprime l'On. Moro, *Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori*, pag. 908, in G.Fiandaca, *Art 27 3° e 4° comma*, in Branca G. (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Ed. Zanichelli, 1991, pag. 226.

²⁵ M.Bortolato, E.Vigna, *Vendetta pubblica. Il carcere in Italia*, Editori Laterza 2020, pag. 21.

la riaffermazione della funzione «retributiva» della pena, concepita come garanzia che uno «Stato cristiano» salvaguardi «quella libertà che ha l'uomo di scegliersi anche il male sotto la parvenza di un bene»²⁶.

Stiamo andando un po' avanti, sporgendoci già sull'interpretazione, ma più si avanza nell'analisi, più lo sguardo si fa olistico e profondo al tempo stesso. Le cesellature al testo portarono dunque a una formulazione di compromesso, che non esprimesse una scelta di campo a favore delle scuole positiviste né cadesse nei rischi ideologici cui abbiamo accennato.

Dobbiamo però rilevare che, anche entrando nelle affascinanti disquisizioni che portarono al testo della Costituzione, della cosiddetta 'risocializzazione' non v'è traccia. Fiandaca, nel suo commentario ai commi 3° e 4° della Costituzione, dice che l'ideale rieducativo ha avuto fortune avverse, nei decenni a seguire: negli anni '50 e '60 fu ostacolato, in particolare dagli studiosi di matrice cristiana (pur riaffiorando nel secondo decennio); negli anni '70 venne alquanto rivalutato fino ad assumere il ruolo di criterio euristico nell'individuazione degli illeciti sanzionabili, ma nella seconda metà e a seguire negli anni '80 una netta inversione di tendenza, dettata anche da una crescita statistica di numero di reati e di conseguente bisogno di sicurezza²⁷.

In un recente convegno a Trento, lo stesso Fiandaca, a trent'anni dal commentario che stiamo seguendo, scrive: "È forse superfluo rilevare che 'rieducazione' è un termine polisemico, che riflette un concetto di contenuto indeterminato"²⁸.

Il punto è, alla fin fine, semplice. Dire educazione o rieducazione non è esprimere un contenuto, ma un contenitore: "La funziona rieducativa, una volta inserita nel sistema costituzionale, si orienta secondo i valori fondamentali espressi dal contesto in cui è operante"²⁹. E dai rappresentanti eletti dal popolo a legiferare per esso e dettare le regole

²⁶ *Ibidem*, pag.231. La citazione di Bettiol da *Rivista italiana di Diritto Penale*, 1951, pag. 376.

²⁷ *Ibidem*, pag. 228-262

²⁸ G.Fiandaca, *Relazione di sintesi sulla rieducazione in fase esecutiva. Aspetti problematici vecchi e nuovi*, pag. 217 in *La rieducazione oggi. Dal dettato costituzionale alla realtà del sistema penale. Atti del Convegno. Trento, 21-22 gennaio 2022* - (a cura di) ANTONIA MENGHINI, ELENA MATTEVI (2022)

²⁹ G.Fiandaca, *Art 27 3° e 4° comma*, in Branca G. (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Ed. Zanichelli, 1991, pag. 248

di politica criminale. Dire ‘educare’ non è ancora dire ‘a quali ideali’ si voglia educare³⁰. Quali siano i valori intesi come beni da difendere, non assoggettabili al consenso democratico della maggioranza. Non dimentichiamo che l’avvento del fascismo non accadde senza il consenso degli elettori. Il fascismo si impose come ente ‘educativo’ secondo gli ideali che riteneva ‘buoni’. L’iscrizione nella Costituzione della finalità rieducativa, recuperato il necessario contesto storico, quale lente di lettura dei dibattiti dei costituenti, apre letteralmente a una necessaria ‘contenutizzazione’, che ogni contesto storico-politico sarà chiamato a esprimere. Più ancora. I decenni successivi alla promulgazione della Costituzione necessiteranno di accostarvi un’altra terminologia, che avrà ‘successo’ dal punto di vista del suo utilizzo normativo: il reinserimento sociale. Indice del fatto che, nel frattempo, l’apparato sanzionatorio, al plurale nella costituzione (parla di ‘pene’ e non di pena’), si era nel frattempo sempre più concentrato sulla detenzione; e l’isolamento sociale conseguente cominciava da subito ad essere avvertito come elemento problematico. Il bisogno di un re-inserimento dice questo: dalla società le persone in esecuzione penale sono state tolte. Allora il tempo della pena letto in termini teleologici non sarà volto se non a un nuovo ingresso nella società, avendo, s’intende, maturato una rinnovata adesione al patto sociale che fonda ogni atto legislativo.

CONCLUSIONI

Nell’introduzione mi sono proposto di rispondere a tre domande. Mi sono chiesto se il termine rieducazione fosse presente nella letteratura pedagogica odierna e abbiamo dovuto riconoscerne l’assenza. Era parte delle istituzioni ‘correttive’ per i minorenni, la cui nomenclatura ha lasciato il posto a nuove visioni antropologiche. Da qui ricaviamo l’obsolescenza indicata nel titolo del presente lavoro.

Mi sono poi domandato se il termine rieducazione potesse essere tradotto con ‘reinserimento sociale’. Da un punto di vista strettamente archeologico, di ricostruzione dei costrutti concettuali che portarono all’utilizzo di questo lemma nella Costituzione, dovremmo dire di no. I dibattiti andarono in altre direzioni. Tuttavia il bisogno di trascriverne il senso nella più autorevole declinazione dell’art.27 della Costituzione, che

³⁰ “I teorici liberali puri arrivano a respingere anche l’idea che lo Stato possa rieducare, perché lo considerano un concetto antidemocratico: a quali valori dovrebbe essere rieducato l’individuo? A quelli stabiliti dallo Stato”: M.Bortolato, E.Vigna, *Vendetta pubblica. Il carcere in Italia*, Editori Laterza 2020, pag. 27.

è l'Ordinamento Penitenziario, ci fa dire che il contenuto inteso nel '48 si era indubbiamente opacizzato nel tempo.

Alla terza domanda, ossia se esista oggi una locuzione capace di irradiarne le dimensioni di senso in modo esauriente, mi avvierei a cercare risposta nelle prossime pagine, non prima di aver tracciato un bilancio sui contenuti raccolti fin qui.

Anzitutto la Costituzione applica agli adulti un termine usato per lo più riguardo a persone in età evolutiva. Si potrebbe anche intendere come profetica la lettura e l'utilizzo del lessico educativo come relato all'intero arco dell'esistenza. Lettura nata dalla presa di consapevolezza delle mancanze ricevute nel proprio percorso di formazione umana, attestate dagli illeciti commessi dal reo. Lettura cui le scienze umane odierne potrebbe assentire perché, per dirla in modo agile, affermerebbero che 'non si finisce mai di imparare'. Resta che il pilastro portante delle nostre istituzioni democratiche fa appello alle discipline che si occupano di educazione perché il tempo della pena non sia un tempo vuoto di senso.

In secondo luogo, le obiezioni nei lavori preparatori della Costituzione ci mettono in guarda rispetto alla vertigine di senso che il lemma 'rieducazione' porta con sé. Rieducare a cosa? A quali valori? Chi è titolato a educare le coscienze? E ancora: si può forse imporre la rieducazione alle coscienze altrui? Non a caso la Costituzione dice che le pene devono 'tendere' alla rieducazione: ci vuole il consenso della persona! Ma se la persona non vi acconsente, allora come rileggere il senso della punizione e del suo carattere afflittivo? E il carcere può davvero essere lo strumento che induce il singolo là dove lo Stato nulla può imporre, ma può solo augurarsi di 'tendere', ossia alla rieducazione? E la pena, dunque, se non può essere tout court rieducativa, perché questo richiede, strutturalmente un consenso della persona, come può essere letta nel suo ineludibile tratto afflittivo?

Procediamo, cercando strade di senso che, partendo dal '48 tengano conto della ricchezza delle riflessioni che ci hanno condotto al nostro oggi.

Esiste oggi una parola capace di irradiare le dimensioni di senso intese dai costituenti usando il termine ‘rieducazione’?

Concedendomi un passaggio esperienziale, qualche domenica fa, celebrando la S.Messa nel penitenziario di Busto Arsizio, ho chiesto, durante l’omelia: “che cosa vuol dire secondo voi che le pene devono tendere alla rieducazione dei condannati?”. Al momento religioso partecipano mediamente novanta persone. Le reazioni sono andate per lo più sulla necessità di abbandonare la parola in questione. “Sembra voglia dire che siamo dei maleducati: ma chi l’ha detto?”. “Chi è che vorrebbe rieducarci qui dentro?”. “Io sono qui per pagare il mio: se voglio cambiare, cambio, se no nessuno ha diritto di entrare nella mia testa” (questo detto da una persona di 71 anni con quasi 30 anni di carcere alle spalle, tra dentro e fuori). Queste alcune delle risposte, che più mi hanno colpito, in questo ‘focus group’ un po’ improvvisato, ma di grande resa, per la sua spontaneità.

Curiosamente, sembrano fare eco ai dibattiti della costituente: il peso della libertà – se voglio cambiare; il riconoscimento della credibilità dell’autorità titolata a esercitare l’attività ‘rieducativa’; la sgradevolezza della parola, che sembra alludere a una carenza d’educazione, avvertita come offensiva in tante culture. Del resto, anche Schermi – le cui riflessioni stiamo per prendere in mano – ne lamenta la “formulazione nominalistica poco felice e senz’altro discutibile”³¹.

Credo allora sia necessario anzitutto porre una questione di legittimità pedagogica sulla titolarità dell’azione rieducativa: da un punto di vista oggettivo (ha senso parlare di rieducazione? Di pena rieducativa?) e da un punto di vista soggettivo (chi può rieducare? Con quali qualità e predisposizioni interiori?). Affrontato questo scoglio, cercheremo degli accostamenti semantici promettenti, per provare a non lasciare il contenitore che è la rieducazione senza dei tracciati di percorribilità.

LA LEGITTIMITÀ PEDAGOGICA ‘OGGETTIVA’ DELLA RIEDUCAZIONE: SCHERMI.

Parlo di legittimità pedagogica perché andiamo a chiedere alle scienze dell’educazione: ha senso parlare di attività educativa quando la collettività sanziona con una pena una persona, che ha commesso un illecito? Ha senso parlare di punizione nella pedagogia?

³¹ M.Schermi, *Educare e punire. L’esperienza educativa nella difficile imprea di “liberare” e “contenere”*. Ed. La Meridiana 2016, pag. 234.

Può esistere una punizione che sia (ri)educativa? Sono le domande innervanti gli studi di Mario Schermi, che fa una lunga disamina sul senso e le modalità storicamente attestate del punire nella storia della pedagogia. Registra sul tema un costante dibattito, che attraversa i secoli: “Il tema della *punizione* è antico, quanto quello della *regola*. Il suo dibattito in chiave pedagogica è nella storia del pensiero occidentale sin dalle ‘minacce e percosse’ richiamate con urgenza da Platone nel Protagora”³². E ancora: “Come rivela una tavoletta di circa cinquemila anni fa, già nelle scuole Sumere, ‘esisteva l’uomo frusta, che aveva l’incarico di punire i bambini per ogni piccola forma di protesta”³³. Tuttavia, pur essendo il tema antico, antica ne è anche la controversia sul senso e l’opportunità: “Le controversie pedagogiche intorno alle punizioni hanno – ogni volta – ri-disegnato il confine dell’educare, nel tentativo di definire la posizione dell’agire punitivo: ‘dentro’ o ‘fuori’ il margine educativo. Così si è talvolta compresa la *punizione* come parte integrante della responsabilità educativa, chiamata [...] a regolare i processi di formazione; talaltra si sono prese le distanze dalla *punizione*, restituendola agli ambiti tecnico-regolamentari, giuridici proposti a rilevare, certificare e sanzionare soltanto l’infrazione della ‘norma’”³⁴. In particolare, venendo ai nostri giorni, Schermi rileva che “oggi il punire, il castigare, sembrano riscuotere uno ‘scarso credito psico-socio-pedagogico’, tanto da apparire confinati, nelle scienze dell’educazione e nel senso comune, tra gli attrezzi un po’ vetusti di un certo modo di intendere l’educare (*roba dell’altro secolo!*). Tuttavia, però, è indubbio che nelle nostre *pratiche private*, così come nelle nostre *pratiche pubbliche*, si continui a ricorrere alla punizione”³⁵.

Lo studio procede analizzando una certa ‘semiotica’ (espressione mia) del soffrire³⁶ e il valore ‘rinforzante’ del doppio legame buono-edonismo, cattivo-dolore³⁷: “Il segno della

³² *Ibidem*, pag. 153

³³ Giusti, Germano, *Terapie della rabbia. Capire e trattare emozioni violente di ira, collera e furore*, 2003 Sovera Multimedia, Pag. 42, in M.Schermi, *Educare e punire. L’esperienza educativa nella difficile impresa di “liberare” e “contenere”*. Ed. La Meridiana 2016, pag. 190.

³⁴ M.Schermi, *Educare e punire. L’esperienza educativa nella difficile impresa di “liberare” e “contenere”*. Ed. La Meridiana 2016, pag. 150

³⁵ *Ibidem*, pag. 6.

³⁶ “Le pratiche punitive sono atte a provocare dolore come segno. Il dolore, retroflessivamente, segnala l’avvenuta punizione”: *ibidem*, pag. 119.

³⁷ “Far patire è trovare il modo di associare alla trasgressione un’esperienza emotiva dolorosa”, *Ibidem*, pag. 225.

punizione interviene anzitutto per far soffrire”³⁸. La reazione afflittiva con cui lo Stato, evitando l’arbitrio del permettere a ognuno di ‘farsi giustizia da sé’, ribadisce le norme del vivere civile punendone i trasgressori, trova poi fondamento sulle dimensioni antropologiche dell’apprendimento umano, di cui il mondo del sentire non può essere secondario. Se poi la punizione vuole essere non solo contentiva o regolativa, ma anche trasformativa della persona, bisognerà riconoscere che la forzatura esercitata (la punizione) sia sempre un’interferenza rispetto al mondo valoriale o alle forze soggettive che hanno portato a infrangere il patto sociale con il reato: “Insomma a proposito di educazione si tratta pur sempre di interferire”³⁹. E ancora: “Tocca far pace con gli aspetti più ‘ruvidi’ del pedagogico: leggera o pesante che sia, l’educare provoca un’intromissione, che non può non richiedere, piccola o grande che sia, una certa *forzatura*”⁴⁰. Voler agevolare un cambiamento nell’altro, suggerendo una revisione di sé e di cosa l’abbia condotto all’agito criminoso da cui la condanna, è compiere un gesto ‘intromissivo’ nell’animo altrui. Necessitato dal dettato costituzionale, ma mai ‘imponibile’ per il dettato stesso: “Le pene devono *tendere* alla rieducazione del condannato”. La rieducazione non può essere imposta alla coscienza del singolo. Ma si potrebbe dire che non può non essere proposta. E quando accade ha l’audacia di voler ‘correggere’, ‘far patire’ per “apprendere la trasgressione, l’errore, a partire da quel patimento” e ‘sancire una frattura’ sul piano relazionale⁴¹. Bisogna però riconoscere che “il dolore, pedagogicamente, non può valere in quanto tale. Il suo compito è farsi segno per altro”⁴². Per cui “il lavoro della punizione è provocare sofferenza. Il lavoro dell’educare, invece, fare della sofferenza un’occasione di crescita”⁴³.

Tornando alle discussioni che portarono alla stesura finale dell’art. 27 della Costituzione, non abbiamo da dimenticare che la ‘penalità’ è stata alla fin fine messa all’incipit del comma 3°, perché, per quanto possa avere una finalità rieducativa, sempre di una pena si tratta. Le pagine di Schermi ci aiutano a giungere il dettato costituzionale, più informato

³⁸ *Ibidem*, pag. 91.

³⁹ *Ibidem*, pag. 208.

⁴⁰ *Ibidem*, pag. 208. “Il punire, quando intende svolgere una funzione educativa, orienta l’agire educativo verso la (difficile) area del ‘forzare’”. *Ibidem*, pag. 228.

⁴¹ *Ibidem*, pag. 224-225.

⁴² *Ibidem*, pag. 232.

⁴³ *Ibidem*, pag. 230.

di linguaggio giuridico, con l'immenso patrimonio pedagogico di riflessioni su senso e opportunità del punire: si può interferire con una forzatura⁴⁴, senza essere violenti o lesivi dell'altro⁴⁵. Anzi, l'auspicio è proprio che la forzatura, anche servendosi del patire da essa indotto, porti a educare: "Solo *una* è la 'buona educazione': quella che si dispone nel cammino di realizzazione dei valori di crescita, intorno a cui, un certo gruppo di persone conviene"⁴⁶.

Torneremo sulle dimensioni dell'apprendimento potenzialmente agevolabili nell'esecuzione penale. Raggiunta dunque quella che abbiamo chiamato 'legittimità pedagogica' della punizione rieducativa, dobbiamo chiederci chi abbia titolo di esercitarla e, soprattutto, a quali condizioni.

LA LEGITTIMITÀ PEDAGOGICA 'SOGGETTIVA' DELLA RIEDUCAZIONE: LIZZOLA.

Vi è una curiosa sintonia tra la risposta ruvida e spontanea delle persone detenute alla S.Messa e le alte considerazioni dei costituenti: chi è legittimato a educare o rieducare? I nostri parlamentari avevano vissuto il tentativo di inculcare nelle menti degli italiani il mito della superiorità della razza ariana; avevano visto persone finire in carcere semplicemente per l'espressione del dissenso a chi detenesse il potere; avevano vissuto sulla pelle forme di plagio e coercizione, che venivano raccontate come formative della popolazione.

Le risposte odierne sembrano invece porre più l'accento sulla possibile discrasia tra ruolo/competenze ed effettiva e riconosciuta capacità.

Sicuramente, se vogliamo fare tesoro della storia, dobbiamo riconoscere che l'autorevolezza necessaria ad avviare un percorso educativo, fatto di riconoscimento, cura e fiducia, non passa in modo meccanico dai ruoli che strutturano la vita di un penitenziario. Non basta una mansione lavorativa, non basta un titolo, né è sufficiente

⁴⁴ "Quello che mettiamo in atto nei confronti di storie di fragilità e di dolore è sempre una sorta di invasione. Che fa anche male, che irrompe nelle barriere difensive, anche distorte, che si sono costruite dentro che apre le amnesie, l'oblio, l'evasione; che sollecita un sentire di dolore". I. Lizzola, *Oltre la pena*, Castelvecchi 2020, pag. 69.

⁴⁵ "Del resto [...] non è sempre vero che *il male fa male*: esiste un *male che fa bene*, come la fatica del lavoro che, alla fine, offre i suoi frutti o la privazione dell'esperienza del dono; così come esiste *un bene che fa male*, come il dolce vino che intossica il fegato o la dolce carezza di un abusante", M.Schermi, *Educare e punire. L'esperienza educativa nella difficile impresa di "liberare" e "contenere"*. Ed. La Meridiana 2016, pag. 71.

⁴⁶ *Ibidem*, pag. 201.

avere il potere di fare le cose. Per altro, ogni percorso interno passa per un coacervo di scrivanie che, scriveva Foucault, “spezzettano il potere legale di punire”⁴⁷: gli operatori del trattamento, gli agenti di rete, la polizia penitenziaria, la direzione, la magistratura. Con ruoli e responsabilità non omogenei. Tra l’altro ci sarebbe anche un discorso di competenze, meritevole di approfondimento. L’ultimo concorso per funzionari giuridico-pedagogici (gli ‘educatori’) indetto dal Ministero della Giustizia segnava come requisiti per la partecipazione il diploma di laurea in “Scienze dell’educazione e della formazione, Giurisprudenza, Psicologia, Sociologia”⁴⁸. La titolatura dell’operatore qualificato come ‘funzionario giuridico-pedagogico’ sembra indicare una figura professionale che abbia competenza sia nel campo pedagogico, sia in quello del diritto⁴⁹. Non esiste però un corso di studi dedicato. Di fatto, si trovano a gestire percorsi educativi anche persone la cui preparazione culturale è meramente giuridica. Anzi, in un penitenziario i percorsi educativi potrebbero essere strutturati interamente da operatori che non hanno competenze educative, qualora il gruppo componente l’Area Trattamento risultasse composto solo da esperti del diritto⁵⁰. Sintetizza Lizzola: “L’indirizzo e il coordinamento di un piano personalizzato non è nella realtà effettivamente assunto e curato da una figura educativa”⁵¹.

Volendo però esulare dagli aspetti organizzativi della ‘macchina penitenziaria’, vale la pena rivolgerci alle scienze dell’educazione e porre la domanda in merito alla legittimità dei soggetti che possano compiere l’opera rieducativa, esatta dalla Costituzione. Non ci

⁴⁷ M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi 1976, pag. 24.

⁴⁸ Concorso per funzionari giuridico-pedagogici indetto dal Ministero della Giustizia con decreto del 18.10.2022, consultato il 24.06.2024 al seguente link: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC399724&previousPage=mg_1_6_1

⁴⁹ “La figura professionale facente capo all’Area Educativa è quella del Funzionario Giuridico-Pedagogico. Con questo nome si indica chiunque, prima del 2 marzo 2010, ricoprì il ruolo di Educatore Penitenziario. Il cambio di nome ha permesso di porre ulteriormente l’accento sulla centralità e sul ruolo di questa professione all’interno della progettazione pedagogica degli istituti. Il Funzionario possiede le competenze per mettere in relazione i bisogni dei detenuti con le risorse possedute dall’istituto e dagli enti territoriali di riferimento. Tramite l’attivazione di questa rete sociale, si può attivare al meglio un percorso di sostegno alla persona e dei modelli pratici di intervento”. Giordano, Salvato, Sangiovanni, *Il carcere. Assetti istituzionali e organizzativi*, Egea ed., 2021, pag. 54.

⁵⁰ Sarà anche questa una delle ragioni per cui, come osserva Lizzola: “La stessa ‘osservazione della personalità’ del ‘ristretto’ non può che rischiare di raccogliere informazioni superficiali se è ridotta a cogliere quasi solo regolarità di condotte, adesioni alle attività trattamentali; atteggiamenti ‘collaborativi’ conformati, omologati, acritici. Propri dei detenuti che non danno fastidio”. I. Lizzola, *Oltre la pena*, Castelvecchi 2020, pag. 57.

⁵¹ *Ibidem*, pag. 47.

concentriamo su chi abbia la titolarità per la mansione che ricopre, ma su quali condizioni rendano credibile e dunque affidabile la persona che pone il gesto educativo. Del resto, ciò che mina la possibilità di affidarsi in un cammino di apprendimento del vivere non è forse il rischio di un certo paternalismo, offerto, anzi imposto con la pretesa della propria innocenza e subito da chi non viene riconosciuto se non nel suo essere un ‘pubblico peccatore’? Ed è proprio il rapporto con la colpa e l’innocenza che struttura le riflessioni di Lizzola nel rapporto tra chi è chiamato a educare e chi a ‘farsi rieducare’, rendendosi però non passivamente titolari di una nuova e trasformante comprensione di sé. Non solo. Lo stesso binomio di colpa/innocenza è ciò che afferisce anche alle possibili dinamiche di assunzione di responsabilità ed eventuale riparazione verso la vittima del danno arrecato con l’agito criminoso.

Forse ciò che può riempire il fossato tra la pretesa innocenza dell’operatore dell’educazione e la palese colpevolezza del rieducando è fare alleanza nel terreno delle proprie vulnerabilità⁵², abbassando le difese, per scoprirsi ‘giusti e peccatori’ al tempo stesso. “Il senso di colpa segna la fine dell’innocenza, o del presumersi innocenti, dell’auto-centratura e dell’irresponsabilità. Siamo chiamati a rispondere, da dentro le nostre vulnerabilità”⁵³. Papa Francesco dice spesso, parlando di carcere: “Perché tu e non io?”. Il pontefice, simbolo per eccellenza di purezza anche per l’abito immacolato che indossa, colma la separazione che i ruoli imporrebbero mostrandosi vulnerabile. Avrei potuto esserci io al tuo posto. Quasi a dire: non siamo così distanti, quando ci riconosciamo nelle nostre fragilità: quelle che nessuna maschera di ruolo può annullare, pur ombreggiandole.

Non si tratta tanto di una dismissione del ruolo. Per stare all’esempio citato: il Papa non smette di essere tale, quando dice quel che dice. Si tratta di un incontro che avviene ‘semplicemente’ a un altro livello di profondità. Tra persone, tra uomini, donne. Adamitico, oserei dire⁵⁴. Dove, non a caso, il coprirsi è necessitato dal senso di colpa.

⁵² “Alleanza tra vulnerabili: nessuno può essere lasciato solo, può riuscire da solo nel compito della sua trascendenza”: *Ibidem*, Pag. 73.

⁵³ *Ibidem*, Pag. 66.

⁵⁴ “La relazione educativa obbliga a guardarsi con una esigente ricerca di trasparenza, e a volte, non è quello che si desidera”. *Ibidem*, pag. 40.

Ora, colui che è riconosciuto colpevole non è detto si senta tale. Può essere che questo sia un percorso da compiere. In ogni caso, si troverà schiacciato tra le palesi (così intese) innocenze dell'educatore e della vittima⁵⁵, trovando non a caso 'complicità' con i compagni di detenzione, con cui costruire proprie dinamiche di senso e motivazione e rilettura del proprio gesto erroneo. Salvo che... si dismetta tutti l'abito dell'innocenza, semplicemente riconoscendo tutti che l'innocenza non è uno status quo, ma un punto di arrivo. Quotidiano. Da guadagnare con la fatica della propria libertà.

Evadendo dalle riflessioni di Lizzola per andare a disturbare la teologia, trovo illuminante come la Chiesa Cattolica abbia sempre difeso strenuamente la dottrina del peccato originale. Anche contro tutte le sue contrarietà e le sue invidenze. È la dichiarazione netta per cui l'innocenza non è un punto di partenza o un 'già dato': è piuttosto sempre un 'da farsi' e, aggiungerei, un mai raggiunto se nessuno può presumere di 'essere nel numero dei salvati' (così il Concilio di Trento, can 117).

La comunità degli uomini allora diventa luogo promettente per il riscatto del proprio sé deviante, quando "donne e uomini non innocenti, un po' buoni e un po' cattivi, sono nella capacità, insieme, di una promessa di riparazione, di una novità dopo rotture e fallimenti, perché riescono a serbare gli uni per gli altri un po' più di bene e un po' più di promessa. E, così facendo, riaprono il cammino"⁵⁶.

Dunque, aldilà dei ruoli e delle mansioni, aldilà dei titoli e delle necessità logiche di potere decisionale, il tempo della pena diventerà accettabilmente rieducativo e legittimamente tale, nella misura in cui si riuscirà a instaurare relazioni a partire dalla presa di coscienza della propria non innocenza. Il rischio di paternalismo altrimenti renderà vano ogni gesto educativo esponendo l'educatore a un pericoloso e compromettente controtransfert giudicante: "tu non sei migliore di me".

Concludo ancora con un cenno personale. Nella chiesa all'interno del penitenziario di Busto Arsizio, ho messo la sede del celebrante non al di qua dell'altare, sul presbiterio, com'è normalmente nelle chiese, ma in mezzo all'assemblea. La proclamazione della Parola mi trova seduto 'alla pari' con le persone ristrette: anch'io la ricevo, prima di

⁵⁵ "Lo sguardo della vittima chiede tutto. [...] Davanti alle vittime si resta nudi, in sola e impossibile responsabilità, precipitati nella domanda: 'perché?'": *Ibidem*, pag. 70.

⁵⁶ *Ibidem*, Pag. 201.

alzarmi a commentarla a loro favore. Quando feci questo gesto, chiesi: perché, secondo voi ho messo la mia sedia lì in mezzo e non qui sull'altare dove dovrebbe stare? "Perché lei è uno di noi, don!". Questo riconoscerci tutti in cammino verso l'innocenza penso sia profondamente salutare per le nostre dinamiche comunitarie, riabilitative o, potremmo dire, semplicemente umane.

ACCOSTAMENTI SEMANTICI PROMETTENTI

Scevro da ogni pretesa di esaustività in merito alla legittimità del gesto educativo della e nella punizione, guadagnate le condizioni oggettive e soggettive necessarie perché nell'ossimoro dell'istituzione carceraria⁵⁷ si possano realmente avviare cammini educativi per persone adulte⁵⁸, proviamo ora a fare alcuni 'accostamenti semantici': strade di percorribilità che possano rendere promettente l'avvio di una relazione educativa intramuraria. Laddove voluta, laddove opportunamente stimolata.

Rieducazione e generatività

L'alto numero di suicidi nei penitenziari italiani dice di una chiusura alla vita, di un'incapacità di sentire quel che resta da vivere come meritevole. L'accadimento in prossimità delle dimissioni dal carcere e per persone che non hanno una condanna lunga da scontare, dice che lo sguardo è presumibilmente rivolto non solo alla condizione carceraria, ma anche al dopo⁵⁹. Ora la carcerazione produce inevitabilmente una frattura, nella vita di una persona. C'è un prima e un dopo. Sia che la restrizione sia stata 'calcolata' come danno collaterale di una propria deliberata scelta di vita, sia che ci si sia trovati al seguito di un episodio imprevedibile. Non è poi solo una frattura nel proprio tempo di vita: lo è anche rispetto al patto sociale, da cui la rilettura di sé che ne deriva genera un bisogno di 'farci i conti'. *Agere sequitur esse*, dicevano i medievali: il fare nasce da quel che sono. E uno sguardo più informato dell'umanesimo odierno direbbe: sono ciò che sono a partire anche dal contesto culturale, sociale, familiare che ha concorso

⁵⁷ "L'educazione e il carcere appaiono, sin da una prima e superficiale analisi, una coppia ossimorica, tenuto conto che il primo termine afferisce al concetto di autonomia – almeno in termini di tensione – il secondo rimanda a un contesto coercitivo e punitivo": R.Bezzi, *Apprendimento andragogico e detenzione. Riflessioni sul trattamento*, in Bezzi R. e Oggioni F. (a cura di), *Educazione in carcere. Sguardi sulla complessità*, FrancoAngeli 2021, pag. 31.

⁵⁸ Il mondo degli istituti per minori esula dal presente lavoro.

⁵⁹ *Dossier sui suicidi in carcere nel 2023 e nei primi mesi del 2024* a cura di Antigone. Consultabile a questo link, visionato il 25.05.2024: <https://www.rapportoantigone.it/ventesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/nodo-alla-gola-emergenza-suicidi-in-carcere/>

a determinare il mio essere; da cui le azioni conseguenti. Immagine che rende e risulta calzante in tutte le situazioni in cui, ad esempio, una persona entra in carcere e finisce in cella con suo familiare. La vita di M., documentata nel video del progetto di storytelling de calendario 2024 de 'La Valle di Ezechiele', presso il carcere di Busto Arsizio, sembra evidenziare questa realtà⁶⁰. In cella con il padre, la madre in carcere a Como, un fratello morto di overdose. "La strada mi ha cresciuto soldato" recita il tatuaggio che commenta nel video. Lo sguardo ha il rischio di cedere a un certo meccanicismo 'durkheimiano': la famiglia è quella, non poteva che finire così... tuttavia non si può non leggersi una ragione sociologica, in cui sentiamo affiorare l'adagio medievale in tutta la sua veridicità.

Gli esistenzialisti del '900 però, ribaltando i termini hanno ugualmente targettizzato qualcosa di tangibile: *esse sequitur agere*, ossia io sono ciò che ho fatto. Laddove un fatto di violenza non premeditata segna l'agire di una persona, la persona dovrà nel tempo riconoscere che è ciò che ha fatto. Se ho tolto la vita a una persona sono un assassino. Le mie azioni mi definiscono e come tale vengo riconosciuto dallo sguardo d'altri. Sono percorsi di interiorità talvolta spigolosi, non agili e lunghi. C'è un'accettazione di sé con un sé non previsto che scatena strategie evitanti. Anche specchiarsi può non essere facile.

Ora, sia in un senso che nell'altro, l'arresto genera un prima e un dopo nella comprensione di sé, nella generazione di senso al tempo inframurario e nella tessitura dei legami possibili: dentro e fuori dal penitenziario. Il tempo dell'esecuzione penale e quello immaginato 'dopo' non può essere la semplice prosecuzione di quel che è stato. Chiede la generazione di un nuovo sé. Non solo. Perché la vita possa nuovamente sorridere a chi vive il tempo della punizione è necessario sia generativa di vita. Una generatività che faccia uscire da relazioni mercantili, impostate sul dare-avere, e vada anche oltre gli interessi personali, per quanto possano rivelarsi euristici di strade percorribili, in una relazione educativa.

In questo senso la sfida della paternità rappresenta un'icona di particolare fecondità. Scrive Lizzola: "L'adulità aperta dalla paternità è nuova esperienza della propria vulnerabilità, ed è rideclinazione e riscoperta di un senso della responsabilità e del potere diverso. In carcere la vulnerabilità non ha facile ospitalità, è rifuggita, vista male; e il

⁶⁰ Visionabile sul canale youtube della cooperativa sociale 'La Valle di Ezechiele' al seguente link, consultato il 25.05.2024: <https://youtu.be/KKawhiokzIM?si=PX49Bff-LHsk-Y1g>

potere è nell'affermazione, controllo, quando non un arbitrio irresponsabile. Eppure un uomo adulto, padre, dalla sua vulnerabilità, nelle sue incompiutezza, può curare, vegliare, dedicarsi ed essere capace di indicare; nella forza che queste dimensioni chiedono per essere attraversate costruendo i giorni e la propria affidabilità. Anche in carcere. Ed un uomo adulto, padre, può inoltre scoprire che il suo potere è cura della fragilità affidatagli, è coltivazione di possibilità nuove di vita: è *lasciare potere*, diffondere possibilità, custodire futuro, fare spazio, lasciare posto”⁶¹.

E. arrivava da otto anni di carcere. Una rapina a mano armata, era partito un colpo. Di lì a poco nascerà il suo bambino: dopo il suo arresto. Il bimbo ha l'età della sua vita carceraria e lo 'conosce' tramite i colloqui e una relazione epistolare. Mi chiede spesso fogli bianchi e matite colorate: fa disegni per il suo piccolo. E. è burbero, non partecipa ad attività trattamentali, non viene alla Messa la domenica. Non dà niente e non chiede niente, salvo quanto per mandare i disegni. Mai un momento di vulnerabilità condivisa, di racconto di sé, di apertura dialogante. Manca un mese al fine pena. Entra nel mio studio per prendere qualche caramella. “Allora”, gli chiedo “sei contento che finalmente esci?”. “La verità, don? No. Ho paura”. “E di cosa?”. “Mio figlio è davvero molto legato a me... io non mi so neanche spiegare perché: non ci sono mai stato per lui. Ma quando chiamo, il giovedì alle 17.00, lui è lì ad aspettarmi alla cornetta del telefono. Gli mando i disegni e lui me ne manda dei suoi. Ho paura, perché lui si attende da me che io sia un buon padre... e io non so come si fa: l'ho solo messo al mondo”. In quel momento ho percepito che il suo piccolo avrebbe potuto essere la sua salvezza. Esigente una trasformazione generativa di un nuovo sé, di nuovo modo di guardare al mondo e di una trasmissione di questa nuova visione di cui lui si trova ad essere recettore e datore al tempo stesso, nel mentre in cui la covava, in modo irriflesso, dentro di sé.

Il primo accostamento semantico, che schiuda le dimensioni del rieducare e contorni lo spazio educativo nel tempo e nella punizione stessa, è proprio la generatività. Il rieducare accade nella misura in cui si prende seriamente la frattura che l'arresto genera (vedi le riflessioni di Schermi sulla frattura), accompagnando la persona a scorgervi, tra i possibili della nuova vita, dove e come essere capaci di paternità/maternità; dove vivere la propria

⁶¹ I. Lizzola, *Padri e detenuti*, in C. Chiappini e M. Baglio a cura di, *Frammenti autobiografici dal carcere. Laboratori di scrittura sulla paternità tra uomini detenuti e uomini liberi*, Franco Angeli 2019, pag. 42.

fecondità, che trasformi le logiche commerciali e di potere in inedita e apprezzabile capacità di veglia e cura dell'altro.

Rieducazione ed empatia

Questo secondo accostamento semantico è in linea di continuità con il precedente. Ingrandendo la lente delle trame relazionali. Come tutti gli operatori di un istituto, anche il cappellano si trova ad essere spesso oggetto di relazioni che sente come strumentali. Il sottoscritto, in particolare, avendo fondato una cooperativa di lavoro e avendo un dormitorio nella propria parrocchia, è depositario delle richieste e dei desideri di molti, che sono nei termini per chiedere un beneficio. Gli operatori o i volontari più esperti mettono subito in guardia da questa forma di costruzione dei rapporti e ostentano un velo di cinismo con cui imparare a tenere a bada le ansie generate dalle prime richieste di aiuto. Il tempo affina lo sguardo e accoglie i modi di dire più frequenti, nelle sezioni: “Una mano lava l'altra... e due mani lavano la faccia”. “Anche il prete senza picci non canta messa”. Insomma, ci deve essere sempre un ritorno. Anche il volontariato offerto nell'aiuto a tenere in ordine la chiesa e la sacrestia giungono a un certo punto alla richiesta: “Don, mi fai un attestato per il magistrato del volontariato che faccio in chiesa?”. Lecito e doveroso. Se poi il magistrato lo citasse nel provvedimento - di accoglienza della misura, ovviamente - sarebbe il massimo. Entrando poi ancora di più nella quotidianità, ci si accorge che il vero ‘fatto sociale totale’, per dirla con Marcel Mauss⁶², è la spesa. La spesa diventa evidenza dei rapporti di forza: c'è chi può fare la spesa e chi non può. Chi può perché ha i soldi – o da lavoro interno o dai familiari che devotamente li mandano con frequenza pattuita – o chi può perché il suo status sociale gli concede di chiedere, senza sentirsi minore a nessuno. O semplicemente perché è abile a chiedere, vendendo bene ciò che non avrà mai da dare indietro. I ‘colletti bianchi’, ossia quanti arrivano in carcere non da una vita di strada, spesso presenti per reati finanziari e peccano di ingenuità sono i primi a cadere nelle trappole, abilmente tese da chi ne ha fiutato il patrimonio al suo primo passaggio in mezzo alle celle. Nel gioco dei rapporti di forza entrano i debiti, che definiscono le parti in gioco di possibili conti da risanare con la forza, per ristabilire l'ordine e ‘chi comanda’.

⁶² M. Mauss, *Saggio sul dono*, 1925

Ora, questa breve incursione fenomenologica per dire un'evidenza banale ma non secondaria: la gratuità nelle relazioni, l'altruismo, il farsi carico dell'altro non sono l'ordinario nell'instaurare relazioni in carcere. Ci può essere un occhio di benevolenza per un ragazzo giovane o per un proprio 'paesano'. Altrimenti il dare per avere è la logica ricorrente. Che diventa anche il suo contrario: dove non si pensa di ottenere, non si dà. La commercializzazione della vita sociale sembra trovare poi il suo sostegno nella lettura retributiva della pena: ho sbagliato, quindi pago. Pago, quindi posso ricominciare a 'sbagliare'. Quanto basta a cristallizzare la criminalizzazione di una persona che i penitenziari certo non arginano, con la convivenza coatta di persone accomunate dall'aver infranto la legge.

Inoltre, molti osservano come il carcere infantilizzi. Così Lizzola, Bezzi e molti altri. Aggiungerei però che nell'infantilizzazione v'è una sorta di autismo indotto, per cui uno compilando continuamente richieste e 'domandine' unicamente per sé... il mondo si ferma al proprio io. Non si veda qui un giudizio morale. È questione di sopravvivenza. L'altro nel tempo rischia di diventare meramente ostacolo o strumento di ottenimento di situazioni favorevoli a sé. Così anche alcune apparenti forme di aiuto interno mal celano un interesse personale da perseguire: aiuto questa persona a fare le richieste che gli servono... perché poi nella spesa mi faccio mettere un tabacco. Questa visione di sé ego-centrata – e in quanto tale spartisce con l'infanzia che ha da guadagnare lo sguardo d'altri – è un fatto con cui ogni educatore non può non fare i conti.

Parafrasando l'immagine infantile, come un bimbo 'diventa grande' riconoscendo la mamma nella sua alterità come distinta da sé, così una persona in esecuzione penale potrà dare segnali autentici di maturazione interiore quando il suo comportamento porterà tracce di gratuità. Difficilissima da 'misurare' *intra moenia*, anche tematizzando la cosa. La gratuità però è la vera prova d'aver accolto l'altro nella sua alterità. Quale fonte, a sua volta di richieste, bisogni, diritti. Sarà questa forse una delle intuizioni dietro alle prescrizioni dei magistrati di sorveglianza per persone in esecuzione esterna di fare attività di volontariato?

M. è entrato in istituto dopo una violenza efferata. Un uomo colto, laureato con una professionalità ben retribuita. L'epilogo di un rapporto sgualcito con la moglie è a suon di coltelli che lasciano un segno su di lei e tolgono la vita al padre di lei. Le foto

dell'arresto sui giornali sembrano ritrarre una persona soddisfatta. Le dichiarazioni fuoriuscite dalla questura e inchiostrate sui quotidiani suonano così: "Giustizia è fatta". Le sue ragioni non avevano probabilmente mai trovato ascolto. Però che la furia omicida recida totalmente la capacità di sentire l'altro, annichilendo qualsiasi possibile forma di riconoscimento dell'orrore commesso, prima ancora di un 'pentimento' dà a pensare. Sarà indubbiamente un cammino tortuoso per l'educatore chiamato a prendersi in carico la persona. Un cammino che non potrà non passare dal vagliare il totale oscuramento della capacità di riconoscere e sentire l'altro in quanto tale.

In realtà vale così anche per reati non violenti. Difficilmente un rapinatore avverte sensi di colpa per il farmacista cui ha sottratto il denaro. Rifletterà vergogna per aver messo in difficoltà la propria famiglia con la sopravvenuta carcerazione. Ma l'altro, dalle cui mani ha strappato il frutto del suo lavoro semplicemente non esiste.

I percorsi di avviamento al lavoro, così fruttuosi in termini di recidiva, dove trovano la virtuosità del loro essere? Nel 2020 ha preso avvio, su mio impulso, la società cooperativa 'La Valle di Ezechiele', che offre percorsi di inclusione lavorativa per persone in esecuzione penale. L'occupazione del tempo, l'acquisizione di competenze, una remunerazione garantita: tutte cose 'buone', vevoli in ordine a nuovi ritmi del vivere. Ma la vera differenza si testa quando una persona comincia a sporgere dalla mera riconoscenza (grazie perché mi ha fatto uscire di galera) o dall'ambizione 'carrieristica' (un contratto migliore), pure lecita verso la costruzione di nuove relazioni con persone, che hanno messo in piedi un'azienda 'a titolo gratuito'. Senza interesse, senza ritorno, senza compenso. La gratuità libera risorse inattese e regala inediti: lui/lei ha sentito il mio bisogno. Ecco sorgere la chiave di apertura allo sguardo d'altri: l'empatia.

È possibile una qualsiasi forma di rieducazione, personalizzata, individualizzata e ritagliata sulla stoffa di ogni unicità in carcere senza provare ad accendere dentro la capacità di sentire l'altro? In fondo il rispetto delle leggi nasce proprio dall'acquisizione interiore dell'alterità costituitasi in collettività regolata. Non è secondario che le condanne avvengano in nome del popolo italiano e non in nome 'dello stato': il collettivo dei cittadini che riconosce e sanziona l'errore commesso.

Ora, “la pena inflitta dallo Stato sostituisce la vendetta privata: non si può permettere ai singoli cittadini di vendicare il torto subito, ma se ne attribuisce il potere allo Stato”⁶³. Sostituendosi lo Stato alla vittima, rischia di annullarne il senso della presenza. Faccio del male a una persona, ma il mio interlocutore è l’apparato statale della giustizia. Se on riesco a vedere chi c’è dietro tutto questo, ecco che inizierò quel percorso solipsistico e infantilizzante che abbiamo delineato prima. L’altro non esiste, non pertiene ai miei interessi e i suoi sono fuori dal mio ‘esame di realtà’ (dicevamo di una sorta di autismo indotto).

Sentire l’altro, ossia permettergli accesso alle facoltà più intime del mio percepire il mondo, è via promettente per un lavoro interiore di apprezzamento dell’altro nelle norme che ne regolano il rispetto. Ora, tra tutti gli ‘altri’, ve ne sono alcuni davanti a cui il sentire può farsi più ostico eppure necessario: le vittime dei reati. Passiamo al terzo accostamento semantico.

Rieducazione e riparazione

Nel contesto di un seminario promosso dal prof. Lizzola presso la Casa Circondariale di Bergamo nel 2019, ebbi la fortuna di poter ascoltare Tim Chapman, allora presidente del Forum Europeo per la *Restorative Justice*. A memoria, conservo questo lampo di luce: “La giustizia penale ritiene che l’autore di reato sia un problema e risolve il problema togliendolo alla vista e mettendolo in carcere. *But the problem is the problem: person could be part of solution*”. Il problema è il problema, ossia il danno arrecato. La persona che l’ha causato può tutt’al più essere parte della soluzione. Del problema.

“La giustizia riparativa è preliminarmente un paradigma [...]: alla base si pone una visione proattiva e promozionale; il reato (o l’illecito) non si identifica con il comportamento, di cui è solo definizione giuridica; chi ha compiuto l’azione è persona, prima che ruolo giudiziario (indagata, imputata, condannata); chi ne ha subito le conseguenze è, prima ancora che parte offesa o vittima, una persona danneggiata”⁶⁴. Patrizia Patrizi, oggi presidente del Forum Europeo, tratteggia la giustizia riparativa come

⁶³ M.Bortolato, E.Vigna, *Vendetta pubblica. Il carcere in Italia*, Editori Laterza 2020, pag. 17.

⁶⁴ P.Patrizi, *Giustizia riparativa. Una prospettiva inclusiva e di benessere*, in P. Patrizi a cura di, *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, Carocci editore 2019, pag. 23. Vedi anche: “La giustizia riparativa è un paradigma di giustizia del tutto autonomo, volto ad ampliare la risposta al crimine”: M.Bortolato, E.Vigna, *Vendetta pubblica. Il carcere in Italia*, Editori Laterza 2020, pag. 144.

un cambio di paradigma nel modo di leggere i reati e le persone connesse al fatto criminoso, nonché la rete relazionale che si instaura tra essi. In particolare, fa notare come nel processo penale “lo Stato si sostituisce completamente alla vittima, relegandola a pura iniziatrix dell’azione penale che esce poi di scena”⁶⁵.

Il recupero dello sguardo d’altri, che l’empatia può far recuperare alla persona nei tragitti nel penale-educativo, trova nello sguardo della vittima un interlocutore privilegiato in ordine all’apprendimento trasformante di un nuovo sé⁶⁶. Entrando in dialogo con questo sguardo critico sulla giustizia penale avvertiamo l’invito di questo nuovo paradigma a non annullare la persona danneggiata ma a considerarla a tutti gli effetti della scena del ‘fare giustizia’. “La vittima assume finalmente il ruolo di soggetto di diritti e non solo quello di un puro strumento probatorio del processo, dentro il quale ogni sua attesa viene obbligatoriamente rinchiusa e spesso frustrata”⁶⁷.

Ogni percorso trattamentale che porti a una sintesi comportamentale prevede un percorso con un ‘esperto’ per affrontare la ‘revisione critica del reato’. Un passaggio delicato, per diverse ragioni. Primo perché in talune situazioni tornare con la memoria al delitto compiuto può risultare doloroso per la persona. In caso di persona che si dichiara innocente – e vicende giudiziarie come quella di Beniamino Zuncheddu ci insegnano che è possibile – uno ha tutto il diritto di non assoggettarsi alla richiesta di ammissione di colpevolezza, implicita in questo percorso. Da ultimo, può risolversi in qualcosa di molto formale: un’adesione strumentale tutto sommato agile da affrontare perché non prevede l’incontro con la persona danneggiata né impegna a un’assunzione di responsabilità del danno arrecato. Questi i possibili limiti di un’azione necessaria e necessitata dai regolamenti per il trattamento delle persone detenute. Ma non sarebbe indubbiamente abilitante il reinserimento sociale di una persona ristretta l’effettivo incontro con la vittima del suo reato e la disponibilità – laddove possibile – a risarcire il danno prodotto? E non solo in ordine all’assunzione di responsabilità rispetto a quel fatto puntuale, ma in generale come reale apprendimento a sentire l’altro, i suoi bisogni, il suo dolore. L’empatia. Foriera di un farsi carico dell’altro, riconosciuto come tale e capace di

⁶⁵ *Ibidem*, pag. 24.

⁶⁶ Vedi gli studi di Mezirow sul ‘dilemma disorientante’ in S.Spennati, *Modelli di apprendimento trasformativo*, Educatt, Milano 2020

⁶⁷ M.Bortolato, E.Vigna, *Vendetta pubblica. Il carcere in Italia*, Editori Laterza 2020, pag. 144.

accendere nuove forme di ‘potere’: poter proteggere l’altro, poter vegliare sulle sue fragilità, poter fare alleanza tra persone vulnerabili. Testimonianza di un percorso possibile è il ‘Libro dell’incontro’, che raccoglie l’esperienza di accompagnamento all’incontro tra i figli di vittime del terrorismo delle brigate rosse e i ‘carnefici’ dei loro genitori⁶⁸.

D. mi ha raccontato al suo ingresso in istituto di aver fatto tante rapine. Una però la sente più grave di altre: all’asilo di una Parrocchia. “Non si rubano i soldi ai bambini, don”. “E allora perché l’hai fatto?”. “Ero sotto effetto di sostanza, avevo fame: l’insieme ha fatto il resto”. “Ma cosa pensi di fare per espiare la colpa che senti dentro di te?”. “Non lo so, don”. “Quanto hai rubato?”. “1.000€”. “Allora ti suggerisco di fare questa promessa a te stesso: quando uscirò, andrò a portare un’offerta di 1.000€ all’asilo”. “Ma mi vergogno don... capiranno che...”. “E allora ti aiuterò io: ti va?”. “Sì, così mi piace”. Un sorriso ha fatto da cerniera a questo dialogo. Un ragazzo giovane a cui la prospettiva di porre un gesto riparatorio concreto suona come lenitiva del dolore interiore per il male commesso. E sentito. Inutile dirlo: lo sguardo dei bimbi, la fragilità e il loro bisogno di cura ha fatto molto, dentro di lui. Un dialogo ‘maieutico’ ha fatto emergere quanto probabilmente era già lì, bisognoso semplicemente di venire a parola. E ai fatti, quando sarà scarcerato.

Generatività, empatia e riparazione: tre possibili accostamenti semantici, per tracciare strade sostanzianti percorsi educativi per e con persone in esecuzione penale. Proviamo ora a raccogliere i dati della presente ricerca.

Conclusioni

Ogni ricerca nasce con un orientamento di soluzione già chiaro nella mente. L’analisi dei dati può poi condurre su strade impreviste e impervie. Così la lettura dei costituenti è stato un momento di profondo arricchimento, ma anche di salita. La finalità rieducativa delle pene viene sovente richiamata come argine a fare del carcere una mera ‘vendetta pubblica’, come titola il libretto del magistrato Bortolato. Tuttavia anche questo lemma, indubbiamente obsoleto e non agilmente circoscrivibile, aveva una sua ‘pericolosità’: richiede di essere maneggiato con cura.

⁶⁸ A.Ceretti, C.Mazzucato, G.Bertagna, *Il libro dell’incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, Ed. Il Saggiatore 2015

Così vorremmo dire che il reinserimento sociale, sancito nel '75 dall'Ordinamento Penitenziario è anche effetto di un certo carcerocentrismo: si opta per un bisogno avvertito, ossia di reintrodurre nella società quanti ne sono stati esclusi. La pluralità costituzionale delle pene aveva già preso la strada attuale di una sorta di monopolio delle sanzioni: la reclusione. Tuttavia il retroterra culturale nel '48 non sembra dare adito a questa lettura risocializzante, se non in forma di metonimia, ossia di una parte per un tutto più ampio. Che, se si accolgono i ragionamenti proposti, passa per un bisogno di generatività, dischiuso dall'empatia in particolare per la persona danneggiata dal proprio reato.

Resta però che se il termine rieducazione suona obsoleto e il reinserimento sociale parziale, come potremmo orientare la lettura della finalità delle pene, costituzionalmente indicata nell'art 27?

Il Beato Carlo Gnocchi, rileggendo a distanza il dramma della guerra, le cui conseguenze divennero oggetto del suo ministero, essendosi fatto carico dei figli di quanti aveva visto morire sul fronte, come cappellano militare degli alpini, titola così il suo saggio: "Restaurazione della persona umana". Il dramma dell'uomo che fa la guerra, che vuole il male dell'altro, che ha diretto il suo volere contro l'altro. È una formulazione senz'altro efficace e da tenere sullo sfondo. Vorrei però prendere ispirazione, in conclusione, da un passo del profeta Ezechiele, nella Bibbia. Passo simbolico e di grande forza suggestiva.

«La mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura che era piena di ossa; mi fece passare accanto a esse da ogni parte. Vidi che erano in grandissima quantità nella distesa della valle e tutte inaridite. Mi disse: «Figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere?». Io risposi: «Signore Dio, tu lo sai». Egli mi replicò: «Profetizza su queste ossa e annuncia loro: «Ossa inaridite, udite la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa: Ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne, su di voi stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito e rivivrete. Saprete che io sono il Signore»». Io profetizzai come mi era stato ordinato; mentre profetizzavo, sentii un rumore e vidi un movimento fra le ossa, che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo corrispondente. Guardai, ed ecco apparire sopra di esse i nervi; la carne cresceva e la pelle le ricopriva, ma non c'era spirito in loro. Egli aggiunse: «Profetizza allo spirito, profetizza, figlio

dell'uomo, e annuncia allo spirito: «Così dice il Signore Dio: Spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti, perché rivivano»». Io profetizzai come mi aveva comandato e lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi; erano un esercito grande, sterminato»⁶⁹.

Vorrei trarre alcuni elementi, in ordine al nostro discorso.

L'immagine delle ossa inaridite rende plasticamente la realtà di tante esistenze umane nei penitenziari: frammentate, disarcionate dal posto di comando perché chiamate all'ottemperanza a quanto richiesto, con un passato ferito e un futuro incerto.

La profezia di rinascita imprime coraggio al profeta stesso, che si potrebbe sentire scoraggiato: "Potranno queste ossa rivivere? Tu lo sai!".

Da ultimo, la rinascita è corporea e spirituale al tempo stesso. Il giuntarsi delle ossa, l'una all'altra al punto corretto, la descrizione anatomica secondo il sapere del tempo: che non manchi nulla, insomma. C'è una partenza di ascolto dei bisogni anche più materiali, nell'avvio di un accompagnamento educativo intramurario. Che rende interessante il prosieguo e credibile chi l'ha avviato.

La rinascita però non può che essere spirituale. In una lettura olistica dell'umano ci rendiamo conto che non basta, per quanto necessario, che una persona abbia un tetto sopra la testa e un lavoro. La rieducazione che rimette insieme le ossa di una persona, perché sia nuovamente parte della società necessita di una rinascita spirituale, un addestramento dell'interiorità che faccia sentire nuovamente vivi, perché generativi di vita; nuovamente fraterni, perché empatici; nuovamente degni di rispetto, perché si è riparato il danno arrecato.

La pagina biblica citata ha fatto da fonte di ispirazione nella fondazione della cooperativa che ne ha tratto il nome: La Valle di Ezechiele (diventata ora anche Organizzazione di Volontariato). Eppure l'ispirazione venne da E., al cancello d'ingresso della sesta sezione, nella Casa Circondariale di Busto Arsizio: "Don, quella pagina di Ezechiele è stata scritta per me. Io non sono neanche tornato in Italia per il funerale della mia mamma adottiva, perché... stavo guadagnando tanto dov'ero. Ho bisogno di una rinascita spirituale".

⁶⁹ Ez 37, 1-10

Allora forse la rieducazione potremmo leggerla come una vera e propria rinascita: rigenerante vita nuova, trasformante il proprio sé, risocializzante. Valga come allusione di significato, presumibilmente non praticabile, ma forse capiente le diverse dimensioni in gioco nel rieducare.

Consapevole dei limiti della presente ricerca, mi sembra di aver chiuso un cerchio rispetto alle domande iniziali di questo percorso. Certo, fa pensare come le scienze dell'educazione abbiano integrato nei propri percorsi tante marginalità, ma abbiano ancora da corrispondere in modo organico alla chiamata rivolta dalla Costituzione nel '48. L'evoluzione culturale sottesa all'inclusione scolastica e sociale di bambini con disabilità è figlia di un investimento culturale significativo, diventato disciplina – la pedagogia speciale – e profilo professionale. Nonché legislazione ed erogazione di contributi. Che sia giunta l'ora anche di un cambio organizzativo delle figure professionali negli Istituti di pena, chiamate a compiere il dettato costituzionale sulla finalità delle pene? Con un maggiore sbilanciamento sulle professionalità educative?

Ci auguriamo il presente studio possa avviarne altri perché la rieducazione possa diventare l'effettivo terreno delle azioni con cui si prende in carico una persona in carcere, dall'arresto alle dimissioni.

Chiudo con un pensiero che ho ricevuto Il 29.11.202 il cantautore comasco Davide Van De Sfroos mi dedicava la canzone '40 pass', che racconta tre storie di galera, con questa chiusa: “Se hai il dovere di pagare, hai il diritto di ricominciare. Soprattutto se hai pagato tanto”⁷⁰. Un ricominciare che sia rinascita!

⁷⁰ https://youtu.be/drRu-zEm2_U?si=jIQtpEGW4JQLiNuR – link consultato il 25.05.24

Bibliografia

AA.VV., *Processi educativi e progettualità pedagogica*, Tirrenia Stampatori 1999

Agosti A. a cura di, *La formazione. Interpretazioni pedagogiche e indicazioni operative*, FrancoAngeli 2006

Bertagna G., *Dall'educazione alla pedagogia. Avvio al lessico pedagogico e alla teoria dell'educazione*, La Scuola 2010

Bertagna G. (ed.), *Educazione e formazione. Sinonimie, analogie, differenze*, Studium 2018

Bezzi R. e Oggioni F. (a cura di), *Educazione in carcere. Sguardi sulla complessità*, FrancoAngeli 2021. In particolare, R.Bezzi, *Apprendimento andragogico e detenzione. Riflessioni sul trattamento*.

Bortolato M., Vigna E., *Vendetta pubblica. Il carcere in Italia*, Editori Laterza 2020

Ceretti A., Mazzucato C., Bertagna G., *Il libro dell'incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, Ed. Il Saggiatore 2015

Chiosso G. (ed.), *Elementi di pedagogia*, Editrice La Scuola 2002

Di Natale P., *I non luoghi dell'educazione. Carcere e ospedale tra storia e ricerca*, Pensa Editore 2005

Felini D., *Teoria dell'educazione. Un'introduzione*, Carocci editore 2020

Fiandaca G., *Art 27 3° e 4° comma*, in Branca G. (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Ed. Zanichelli, 1991

Fiandaca G., *Relazione di sintesi sulla rieducazione in fase esecutiva. Aspetti problematici vecchi e nuovi*, pag. 217 in *La rieducazione oggi. Dal dettato costituzionale alla realtà del sistema penale. Atti del Convegno*. Trento, 21-22 gennaio 2022 - (a cura di) ANTONIA MENGHINI, ELENA MATTEVI (2022)

Foucault M., *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi 1976

Galimberti U., *Dizionario di Psicologia*, UTET 1992

Gadamer H.G., *Verità e metodo*, Bompiani 1983

- Gennari M., *Trattato di pedagogia generale*, Bompiani 2018
- Giordano, Salvato, Sangiovanni, *Il carcere. Assetti istituzionali e organizzativi*, Egea ed., 2021
- Giusti, Germano, *Terapie della rabbia. Capire e trattare emozioni violente di ira, collera e furore*, 2003 Sovera Multimedia
- Laeng M. (a cura di), *Enciclopedia pedagogica*, La Scuola 1998 (7 vol.)
- Lizzola I., *Oltre la pena*, Castelvechi 2020
- Lizzola I., *Padri e detenuti*, in C.Chiappini e M.Baglio a cura di, *Frammenti autobiografici dal carcere. Laboratori di scrittura sulla paternità tra uomini detenuti e uomini liberi*, Franco Angeli 2019
- Lorenzetto A., *Lineamenti storici e teorici dell'educazione permanente*, Ed. Studium 1976
- Lorenzetto A., *Verso un ecosistema educativo. Società/Ambiente/Progetto*, Ed. Studium 1988
- Mari G – Minchiello G. – Xodo C., *Pedagogia generale per l'insegnamento nel corso di laurea in scienze dell'educazione*, Editrice La Scuola 2014
- Mariani A.M., *Diventare adulti. Formazione e nuovi modelli per contrastare la scomparsa dell'adulto*, Unicopli 2014
- Mauss M., *Saggio sul dono*, 1925
- Orefice P., *Pedagogia*, Editori riuniti 2006
- Patrizi P. a cura di, *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, Carocci editore 2019
- Pellerey M., *Educare. Manuale di pedagogia come scienza pratico-progettuale*, LAS 1999
- Prellezo J.M. - Malizia G. - Nanni C. (edd.), *Dizionario di Scienze dell'Educazione*. 2° edizione riveduta e corretta, LAS 2008

Schermi M., *Educare e punire. L'esperienza educativa nella difficile impresa di "liberare" e "contenere"*. Ed. La Meridiana 2016

Spennati S., *Modelli di apprendimento trasformativo*, Educatt, Milano 2020

Sommario

Introduzione.....	3
Il termine ‘rieducazione’ compare nell’odierna letteratura delle scienze dell’educazione?	5
La manualistica.....	5
Dizionari ed enciclopedie	6
Googlando ‘rieducazione’	7
Il perché dell’assenza: ma l’educazione non è ‘cosa da bambini’?	8
L’etimologia di ‘pedagogia’	8
La storia della pedagogia.....	9
Il lemma nel suo contesto genetico: la Costituente e le finalità della pena	10
Conclusioni.....	15
Esiste oggi una parola capace di irradiare le dimensioni di senso intese dai costituenti usando il termine ‘rieducazione’?	17
La legittimità pedagogica ‘oggettiva’ della rieducazione: Schermi.	17
La legittimità pedagogica ‘soggettiva’ della rieducazione: Lizzola.	20
Accostamenti semantici promettenti	24
Rieducazione e generatività.....	24
Rieducazione ed empatia	27
Rieducazione e riparazione.....	30
Conclusioni.....	32
Bibliografia.....	36

Qualche pensiero finale di gratitudine...

Ho iniziato questo percorso di studi mentre ero ancora prete d'oratorio. A fianco a me, nelle aule d'università, alcuni ragazzi del catechismo. Ricordo la faccia sorpresa: cosa ci fai qui?

Una domanda che mi sono fatto tante volte. Io ho sempre il microfono acceso: parlo, predico, spiego... ma ogni tanto ho bisogno anch'io di sentirmi discepolo, bisognoso di imparare, curioso di scoprire, lecitamente ignorante perché 'in apprendimento'. Mi ha fatto bene stare dall'altra parte: la parte di chi ascolta, di chi viene misurato da altri, di chi non ha l'ultima parola.

Un anno dopo l'inizio degli studi, la nuova missione in carcere a Busto Arsizio. Alla prima riunione dei cappellani di Lombardia c'era il prof. Ivo Lizzola a tenere l'incontro. Ritenevo Bergamo fosse diventata un po' lontana... pensavo di trasferirmi. Ma in quell'incontro compresi due cose: che la scelta di studiare scienze dell'educazione era forse prima nei piani della Provvidenza, che nei miei; che non mi sarei spostato da Bergamo per nulla al mondo, perché mi sarei laureato con Ivo Lizzola. E sono l'ultimo a riuscirci, visto che terminerà ora il suo percorso accademico. A lui il primo grazie. Una delle poche persone il cui ascolto mi richiede impegno, fatica, concentrazione. Mi ha seguito per il tirocinio, per la tesi, e, a distanza ha raccolto le condivisioni delle tante cose nate in questi anni. All'esame... venne l'incaricata delle pulizie a cacciarci dall'aula, perché i discorsi si facevano fitti tra lo studiato e il vissuto: libri entrambi da leggere in profondità. Grazie!

Un immancabile grazie a mia mamma Cleme, che ha seguito con curiosità e soddisfazione l'andamento degli esami, a mia sorella Anto e ai miei nipoti, con cui condivido – pur a notevole distanza anagrafica – l'avventura dello studio universitario.

Un grazie agli amici, confratelli e non, che hanno sentito come loro questo mio tracciato: da chi mi spinse a iscrivermi, nonostante le mie titubanze (ce la farò?) a chi mi ha incoraggiato, quando gli esami andavano troppo con un 'mal tardato remo'; quando le priorità si accavallavano e lo studio, che era una cosa mia e non per gli altri, andava in fondo alla classifica.

Un grazie al mondo della giustizia, in particolare al personale del Tribunale e della Procura di Busto Arsizio, schiusomi dalla Dott.ssa Nicoletta Guerrero. Luoghi che non sempre abitiamo, come Chiesa, e dove ora... sono di casa: laddove si tocca con mano il male tutti i giorni. E bisogna esserci.

Grazie a tutto il personale della Casa Circondariale di Busto Arsizio, con cui si condivide tanto delle giornate 'intramurarie', cercando la sana leggerezza che stemperi, quando possibile, la drammaticità dei giorni 'dentro'. Grazie a Sabrina Gaiera, che mi ha accolto nel mondo del 'trattamento' e con cui tanto si condivide di sguardo, progettazione e pensiero per le persone, dentro e fuori dall'Istituto; con un occhio speciale sulla Domus S.Anna (il dormitorio nella mia Parrocchia). Un pensiero anche a chi già in pensione, la cui saggezza mi ha accolto e accompagnato nei primi passi in carcere.

Grazie a quanti, nell'amministrazione penitenziaria hanno preso seriamente il mio entusiasmo, accompagnandolo, guidandolo e custodendolo. Un grazie in particolare al Dott. Buffa, che riceve questa mia dedica in chiusura del suo lungo servizio professionale nei penitenziari dello stivale.

Grazie alla Prof. Marta Cartabia, che da Ministra della Giustizia mi regalò l'onore di essere accolto in via arenula e venne poi a inaugurare la Cooperativa Sociale La Valle di Ezechiele. Nelle sue mani posi le idee di questa ricerca. Grazie al carissimo Alessandro Baro, insostituibile sherpa sui monti della costituente.

Un grazie a don Raffaele Grimaldi, Ispettore nazionale dei cappellani delle carceri e caro amico, nonché 'rifugio' nelle fatiche. Un grazie anche a tutti i 'preti di galera' d'Italia, miei confratelli, con cui la condivisione sa di complicità, perché tante dinamiche interne le coglie solo chi le vive. Argomento con cui implementare la presente riflessione sarebbe proprio l'incidenza educativa dei cappellani, che tutte le domeniche, celebrando la messa, mandano messaggi importanti di cambiamento e nei colloqui individuali, liberi dalle strategie di comando e della decisione, persuadono al bene. Chissà... capiterà occasione. Un grazie a Sua Ecc.za Mons. Luca Raimondi: 'il nostro amico vescovo', come dicono le persone in carcere. Che non si fa problemi a sostituirmi se una domenica non posso celebrare la Messa. Un grazie a Sua Em.za il Card. Zuppi, che accolse il mio invito di venire in carcere a Busto Arsizio e la cui presenza benevolente mi fa sentire la maternità della Chiesa. E incoraggia nel cammino.

Un grazie ai miei parrocchiani di S. Anna, che tanto hanno sentito parlare di questo percorso di studi e un grazie speciale a Fabio: l'esame di statistica è debitore del suo sapere e del tempo che mi ha regalato.

Verso il fondo, vanno i ringraziamenti più intensi. C'è una comunità di persone che ha sognato con me di dare spessore di concretezza ai sogni di rinascita delle persone: la Cooperativa Sociale La Valle di Ezechiele. Ci piace 'atterrare i sogni'. Il gruppo leader: Anna, Daniela, Franco, Giuseppe, Filippo e Jacopo. Le 28 persone rinate a vita nuova nel tempo dell'esecuzione penale grazie ai nostri progetti di inclusione lavorativa. Uno solo di questi ha commesso nuovi reati. Ora siamo diventati anche Organizzazione di Volontariato e stiamo muovendo i primi timidi passi di servizio alle persone in carcere e alle loro famiglie.

L'ultimo grazie è un abbraccio infinito e affettuoso a tutte le persone in carcere a Busto Arsizio e quante ne sono uscite. Questo studio ha dentro i vostri occhi, le vostre storie, i vostri volti. Le speranze, le pacche sulle spalle, le lacrime nascoste, qualche timida richiesta di perdono e i lampi di verità feriscono, ma mettono in cammino. Sia davvero un augurio per un cammino fecondo di bene, perché tutti hanno diritto a sperare, come ci ricorda Papa Francesco.